

# Controllo delle frontiere e violazione dei diritti umani lungo la rotta balcanica

Francesca Cucchi

Consiglio Italiano Rifugiati

**Abstract** This paper focuses on the possibility of conciliation between one of the main objective of recent European migration policies – the containment of migration movements – and the safeguard of immigrants dictated by *European Convention of Human Rights*. Furthermore the dissertation will analyze the balance between the right of every State to control their borders together with the right of the European Union to reinforce the control of external borders and the respect of fundamental human rights. In particular, after a brief analysis of the situation over the Balkan route, this paper will illustrate whether and how the guarantees provided in art. 3 ECHR can be applied in relation to the condition of immigrants and the consequent legitimacy of national and European immigration policies implemented along the route.

**Keywords** Art. 3 ECHR. Balkan Route. Fundamental human rights. European migration policies. Inhuman or degrading treatment.

**Sommario** 1 Introduzione. – 2 La situazione lungo la rotta balcanica. – 2.1 Le associazioni di monitoraggio e tutela. – 3 Controlli dei movimenti migratori. La giurisprudenza della Corte EDU e la tutela assoluta dell'art. 3 CEDU. – 3.1 Proibizione della tortura e il «nessuno» da tutelare. – 3.2 Le condotte vietate dall'art. 3 della Convenzione EDU. – 3.3 Responsabilità degli Stati: obblighi positivi e negativi derivanti dal divieto di tortura e trattamenti disumani o degradanti. – 4 Conclusioni.



**Edizioni**  
Ca' Foscari

**Sapere l'Europa, sapere d'Europa 5**

e-ISSN 2610-9247 | ISSN 2611-0040

ISBN [ebook] 978-88-6969-358-8 | ISBN [print] 978-88-6969-359-5

**Peer-review | Open access**

Submitted 2019-06-05 | Accepted 2019-06-20 | Published 2019-12-06

© 2019 | Creative Commons Attribution 4.0 International Public License

**DOI 10.30687/978-88-6969-358-8/012**

## 1 Introduzione

Nell'ultimo decennio l'Unione europea e gli Stati membri hanno adottato un approccio globale all'immigrazione essenzialmente securitario, prevedendo strumenti volti al potenziamento dei controlli alle frontiere e al rafforzamento dell'azione esterna dell'UE e non meccanismi atti a favorire l'integrazione e l'inclusione sociale.

Si sono finanziate politiche di contenimento dei movimenti migratori, di protezione ed esternalizzazione delle frontiere, si sono sottoscritti accordi con i Paesi di transito e di origine, con sempre minor attenzione a soluzioni sostenibili di lungo termine e alla tutela dei diritti umani fondamentali.

Il progressivo sistema di controllo dell'immigrazione ha trovato la sua formalizzazione nell'Agenda Europea sulla Migrazione del 13 maggio 2015, documento programmatico della Commissione Europea, recante una serie di provvedimenti urgenti destinati al rafforzamento delle misure esterne di controllo alle frontiere e interne con la creazione di hotspot, per affrontare l'«emergenza migratoria» determinata dal conflitto siriano e dalla ripresa degli sbarchi lungo la rotta del Mediterraneo centrale (Commissione Europea 2015).

La 'crisi' migratoria balcanica, in particolare, ha determinato un'accelerazione del processo securitario sia perché la rotta europea sud-orientale concentra il consistente movimento migratorio asiatico e quello medio-orientale, sia perché coinvolge direttamente gli Stati, già parte dell'UE come la Croazia, o che, come l'Albania, la Bosnia ed Erzegovina, la Macedonia, il Montenegro, la Serbia, sono interessati alle politiche di allargamento dell'UE e rivestono un ruolo chiave per la sicurezza e lo sviluppo nella regione.

In questo contesto geo-politico l'UE e gli Stati membri si sono trovati a dover risolvere un conflitto tra pretese giuridiche contrastanti, tra il diritto a controllare le frontiere e la tutela dei diritti umani fondamentali. Il risultato di questo difficile bilanciamento è apparso evidente a partire dal 2015-16, quando il progressivo aumento degli arrivi lungo la rotta balcanica ha fatto assumere un ruolo centrale al 'confine' quale unico strumento in grado di bloccare il movimento migratorio; il sistema Schengen della libera circolazione è andato in crisi, gli Stati hanno reintrodotti i controlli alle frontiere interne e hanno innalzato muri e barriere di filo spinato, lasciando migliaia di immigrati bloccati ai confini nazionali in condizioni degradanti.

A marzo 2016, a seguito degli accordi tra UE e Turchia, il Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk ha annunciato la chiusura definitiva della rotta balcanica, rivendicandola come una vittoria dell'UE (Consiglio Europeo 2016a).

Successivamente il Presidente Tusk parlando dell'accordo con la Turchia e della chiusura della rotta balcanica ha aggiunto: «a livello generale qualcuno potrebbe pensare che questo accordo costituisca

una soluzione miracolosa al problema, ma la realtà è più complessa. Si tratta solamente di un pilastro della strategia globale dell'Unione europea e può funzionare solo se sono attuati anche gli ulteriori pilastri, che comprendono, tra gli altri elementi: rafforzare le frontiere esterne dell'UE, mantenere chiusa la rotta dei Balcani occidentali» (Consiglio Europeo 2016a<sup>1</sup>). Ma la rotta balcanica è tutt'altro che chiusa.

## 2 La situazione lungo la rotta balcanica

Nel 2018 Frontex (Agenzia europea delle guardie di frontiera e delle guardie costiere) ha registrato che il numero di emigranti individuati sulla rotta dei Balcani occidentali è sceso al livello più basso dal 2007, con una diminuzione del 60% rispetto al dato dell'anno precedente, attestandosi a 5.869 persone, provenienti soprattutto dall'Afghanistan e dal Pakistan. Tuttavia i dati di Frontex indicano una pressione costante lungo il percorso secondario che dalla Grecia si snoda attraverso l'Albania, il Montenegro e la Bosnia ed Erzegovina, fino a raggiungere la Croazia e da qui la Slovenia e l'Italia, con gli emigranti che cercano di superare le misure di sicurezza esistenti lungo il percorso principale attraverso la Serbia (Frontex 2018a).

La tendenza è confermata dall'UNHCR e dall'Organizzazione Internazionale delle migrazioni (OIM) che hanno registrato come nel 2018 un maggior numero di rifugiati ed emigranti in viaggio attraverso i Balcani, principalmente dalla Grecia e dalla Bulgaria, ha cercato di entrare in altri Stati membri dell'UE passando attraverso la Bosnia ed Erzegovina, viaggiando verso nord dalla Grecia attraversando l'Albania e il Montenegro (UNHCR 2019; OIM 2018).

Ad agosto 2018, il Ministero dell'Interno ha dichiarato di aver identificato sul confine orientale italiano

oltre 1.000 (1.144) immigrati irregolari provenienti dalla frontiera terrestre rintracciati dalla Polizia di frontiera al lavoro nelle province di Trieste e Gorizia. Sono i numeri che rappresentano una parte [...] di lotta all'immigrazione irregolare svolto nei primi mesi dell'anno dalle questure delle due province del Friuli-Venezia Giulia. A questa attività si aggiunge il potenziamento dei controlli ai confini con la rotta migratoria balcanica, a fronte dell'aumento di migranti rilevato dalla Polizia di frontiera della IV zona di Udine negli ultimi 3 mesi dell'anno, al quale si è accompagnato, in Slovenia, l'incremento di ingressi illegali dalla Bosnia attraverso il confine croato. (Ministero dell'Interno 2018)

<sup>1</sup> Se non diversamente indicato, i brani tradotti dall'inglese all'italiano sono a cura dell'Autore.

Nel report annuale per il Settore Polizia di Frontiera sulle attività di controllo del territorio della Questura di Trieste del 2018, si registrano i rintracci di 1.492 emigranti di cui 300 immediatamente ri-ammessi nella Repubblica di Slovenia.<sup>2</sup>

L'attenzione sulla rotta balcanica sembra essere ancora molto alta nonostante il ridotto numero di arrivi, con un impiego di risorse economiche per il controllo dei confini esterni dell'UE sempre più elevato, come attestato dai finanziamenti riconosciuti alla Croazia dalla Commissione Europea e dalla sorveglianza aerea predisposta da Frontex sulle frontiere esterne dei Balcani occidentali (Frontex 2018b).

A maggio 2018, nel vertice UE-Balcani a Sofia, si è discusso di rafforzamento della cooperazione tra Frontex e gli Stati della regione, di controllo di confini e misure di contrasto all'immigrazione irregolare, ma soprattutto di stanziamenti economici ingenti da destinare a un piano integrato di gestione delle frontiere.

Nelle conclusioni del 13 e 14 dicembre 2018, il Consiglio Europeo, dopo aver constatato che «il numero di attraversamenti illegali delle frontiere è stato ridotto» e che «tale andamento discendente persiste», riconosce che «ciò è dovuto alla politica migratoria esterna dell'Unione e dei suoi Stati membri, che si fonda in particolare sul controllo delle frontiere esterne, la lotta contro i trafficanti e la cooperazione con i paesi di origine e di transito» (Consiglio Europeo 2018).

La contraddizione più evidente è che, nonostante si rivendichi un minor numero di attraversamenti, il tema dell'immigrazione continua a essere affrontato a livello europeo solo come una questione di sicurezza, con ingenti investimenti economici per il controllo della Fortezza Europa (Akkerman 2018).

## 2.1 Le associazioni di monitoraggio e tutela

Ciò che non appare negli incontri e nei report ufficiali è che con la chiusura delle frontiere balcaniche sono nettamente peggiorate le condizioni degli emigranti che provano ad attraversarle.

Al numero di presenze decisamente minimo rispetto a quello del 2015-16 è corrisposto un aumento esponenziale di violenze brutali e sproporzionate alle frontiere dell'UE e una sempre maggiore difficoltà ad accedere alla protezione internazionale.

Il rapporto della FRA (Agenzia Europea dei Diritti Fondamentali) riporta che:

---

<sup>2</sup> «Un 2018 all'insegna del contrasto all'immigrazione illegale», 8 gennaio 2019. URL <http://questure.poliziadistato.it/it/Trieste/articolo/13185c3457a3dcac3993942690> (2019-10-29).

lungo la rotta dei Balcani occidentali, le accuse di maltrattamento di migranti ad opera della polizia sono aumentate [...] gli sforzi profusi per affrontare in modo più efficace il problema dell'immigrazione illegale ha aggravato i preesistenti rischi di violazione dei diritti fondamentali [...]. Alcune delle violazioni più gravi consistono nel maltrattamento dei migranti che varcano i confini aggirando i controlli alle frontiere. (FRA 2018)

Nei primi dieci mesi del 2018, Amnesty International denuncia la morte di almeno 12 persone nei Balcani occidentali, la maggior parte annegati nel tentativo di attraversare la frontiera tra la Croazia e la Slovenia, e ha rilevato che espulsioni collettive, a volte accompagnate da violenza, si sono verificate regolarmente al confine tra Croazia e Bosnia ed Erzegovina (Amnesty International 2019).

Molte organizzazioni che si occupano da tempo del monitoraggio dei confini sud-orientali dell'Europa confermano una situazione drammatica. Da maggio 2017, le organizzazioni No Name Kitchen, Rigardu, Balkan Info Van e SOS Velika Kladusa hanno raccolto testimonianze di immigrati vittime di respingimenti e di violenze da parte delle autorità di frontiera europee, hanno registrato «un aumento delle pratiche violente che rende il transito legale e sicuro verso l'Europa impossibile» e dichiarano di aver «ricevuto sistematiche segnalazioni da parte di uomini, donne e bambini, di abusi che rimangono spesso nascosti o che vengono negati, e che non portano a nessuna azione penale contro i responsabili se non al proseguimento della violenza alla frontiera» (Balkan Info, No Name Kitchen, Sos Team Kladusa 2018).

A fine dicembre 2018, Save the Children afferma che quasi un terzo dei casi seguiti

ha riguardato violenze inflitte dalla polizia o dalle guardie di frontiera. I casi di violenza sono stati segnalati in particolare dai bambini che viaggiano da soli o separati dalle loro famiglie - in quasi la metà degli oltre 900 casi, i bambini soli hanno testimoniato di guardie di frontiera che hanno usato la forza per respingerli. (Save the Children 2018)

#### Oxfam International denuncia

abusi perpetrati dalle autorità statali e incapacità dei Paesi europei di tutelare i diritti umani. Anziché offrire un riparo sicuro, i Paesi lungo la rotta balcanica occidentale hanno negato protezione e le dovute procedure a molti dei nuovi arrivati, rimandandoli indietro verso i Paesi di provenienza o di transito o persino verso Paesi terzi senza offrire loro l'opportunità di chiedere asilo. (Oxfam International 2017)

### 3 Controlli dei movimenti migratori. La giurisprudenza della Corte EDU e la tutela assoluta dell'art. 3 CEDU

Appare evidente che l'approccio globale europeo a un fenomeno estremamente complesso, come quello migratorio, è essenzialmente volto a garantire il controllo dei confini, senza alcun bilanciamento tra il rispetto dei diritti umani fondamentali e il diritto degli Stati ad affermare e garantire la propria sovranità, tra il diritto dello Stato a controllare le frontiere e il diritto alla libertà e sicurezza personale dell'immigrato (Parisi, Rinoldi 2012; Tria 2014; Centonze, Anastasio 2019; Ciliberto, Roşu 2019).

Da un punto di vista giuridico questo difficile equilibrio fa sorgere in particolare alcune domande: tutte le misure sono legittime per garantire il controllo dell'accesso al territorio? Di quali diritti gode chi è fermato alla frontiera o intercettato in condizione di irregolarità?

La Corte EDU (Corte europea dei diritti dell'uomo) in più occasioni è stata interessata della questione e le politiche sempre più restrittive in materia di immigrazione e asilo adottate a livello europeo e dai singoli Stati sono tra le altre lo sfondo alla sentenza *S.F. e altri c. Bulgaria* del 7 dicembre 2017 e alla sentenza *Ilias e Ahmed c. Ungheria* del 14 marzo 2017, che nella presente trattazione si pongono come base di riflessione sulla rilevanza e la portata degli obblighi convenzionali nell'ambito della questione migratoria, che da anni interessa la rotta balcanica.

La sentenza *S.F. e altri c. Bulgaria* trae origine dal ricorso per violazione dell'art. 3 CEDU (*Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*) di cinque cittadini iracheni, di cui tre minori, che dopo essere entrati irregolarmente in Bulgaria venivano trattenuti, per circa due giorni, nel centro di detenzione della polizia frontaliere a Vidin. Durante il trattenimento i ricorrenti erano costretti a rimanere in una struttura fatiscente e sporca, non adatta per ospitare minori, in condizioni non dignitose, senza la possibilità di accedere ai servizi igienici e privati di cibo e di acqua per almeno ventiquattro ore dopo il loro arrivo.

Nella sentenza *Ilias e Ali Ahmed c. Ungheria* la Corte EDU è chiamata a pronunciarsi sul ricorso per la violazione degli articoli 5, 3, 13 della Convenzione da parte del governo ungherese. I ricorrenti, due cittadini bengalesi che, transitando per il Pakistan, l'Iran e la Turchia, erano entrati nel territorio dell'Unione europea attraverso la Grecia e da qui in Serbia, erano arrivati, infine, nella zona di transito di Röszke, al confine tra Ungheria e Serbia. Lo stesso giorno del loro arrivo avevano presentato domanda di protezione internazionale alle autorità ungheresi e da quel momento non avevano più potuto lasciare la zona di transito. I richiedenti, entrambi analfabeti, venivano sentiti dall'Autorità per l'asilo, che rigettava le domande dei ricorrenti, dichiarandole inammissibili sul fondamento della Serbia come «paese

terzo sicuro». I richiedenti avevano potuto impugnare la decisione, ma nonostante diversi ricorsi venivano espulsi dal territorio ungherese.

Con queste due sentenze la Corte EDU afferma un principio fondamentale in tema di immigrazione: le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel fronteggiare i movimenti migratori non possono esimerli dall'obbligo di tutelare i diritti umani fondamentali e in particolare dal rispetto dell'art. 3 CEDU, stante il carattere assoluto accordato dalla Convenzione al diritto di non essere sottoposti a tortura, trattamenti inumani o degradanti, a cui corrisponde l'obbligo da parte degli Stati di garantire e promuovere condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana.

L'art. 3 CEDU, infatti, rientra in quel ristretto novero di disposizioni per le quali l'art. 15 della Convenzione vieta ogni deroga persino «in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione».

Nessun tipo di eccezione può essere prevista, tanto che il divieto opera anche nel caso di contrasto al terrorismo o alla criminalità organizzata; principio affermato già a partire dalla sentenza *Chahal c. Regno Unito* del 15 novembre 1996, nella quale la Corte si è pronunciata contro l'espulsione di un cittadino straniero per il pericolo di essere sottoposto a tortura, escludendo ogni bilanciamento di diritto anche in caso di pericolo per lo Stato per il sospetto di appartenenza dello stesso ricorrente a un'organizzazione terroristica (Masera 2016).

Nella sentenza *Ilias e Ahmed c. Ungheria* la Corte EDU riconosce che

The Court has recently summarised the general principles applicable to the treatment of migrants in detention in the judgment of *Khlaifia and Others v. Italy*. The Court has already had occasion to note that the States which form the external borders of the European Union are currently experiencing considerable difficulties in coping with the increasing influx of migrants and asylum-seekers. That being said, the Court can only reiterate its well-established case-law to the effect that, having regard to the absolute character of Article 3, an increasing influx of migrants cannot absolve a State of its obligations under that provision, which requires that persons deprived of their liberty must be guaranteed conditions that are compatible with respect for their human dignity.

Principio ribadito nella successiva sentenza *S.F. c. Bulgaria*:

In any event, in view of the absolute character of Article 3 of the Convention, an increasing influx of migrants cannot absolve a High Contracting State of its obligations under that provision, which requires that people deprived of their liberty be guaranteed conditions compatible with respect for their human dignity.

Se gli Stati, come ricorda la Corte EDU nella citata sentenza *Khlaifia e altri c. Italia* del 2015 (Nucera 2017; Perrini 2015), sono autorizzati a limitare la libertà degli immigrati in virtù del loro «diritto inalienabile di controllare l'ingresso e il soggiorno degli stranieri sul proprio territorio (caso Amuur c. Francia, 25 giugno 1996)», devono però esercitare questo diritto «conformemente alle disposizioni della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (*Mahdid e Haddar c. Austria* nr. 74762/01, 8 dicembre 2005)», in particolare nel rispetto dell'art. 3 CEDU, unanimemente riconosciuto come principio fondamentale delle società democratiche, affermato nelle più recenti Carte sui diritti umani, come la Carta di Nizza, la quale ha adottato la stessa definizione della norma nell'art. 4.<sup>3</sup>

La sentenza *Bouyid c. Belgio* del 28 settembre 2015, arriva a riconoscere che «l'articolo 3 della Convenzione sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche. Infatti, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti è un valore di civiltà strettamente legato al rispetto della dignità umana».

### 3.1 Proibizione della tortura e il «nessuno» da tutelare

Affermata la tutela assoluta garantita dall'art. 3 CEDU e riscontrato un notevole peggioramento delle condizioni degli emigranti lungo la rotta balcanica, si può giuridicamente sostenere che, nell'attuazione della politica europea di controllo dei movimenti migratori e di protezione delle frontiere, gli Stati siano responsabili di una continua violazione di diritti umani fondamentali e in particolare del divieto di trattamenti inumani o degradanti?

L'essenzialità della norma convenzionale rende necessario analizzare i fatti ponendo attenzione alle peculiarità dei casi e, in particolare, soffermarsi sugli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalla fattispecie (Danisi, non pubbl.; De Gaetano 2016; Panella 2018; Lobba 2017; Pacini 2011).

Lungo la rotta balcanica, come riportato dai dati di Frontex, sono state registrate persone di varie nazionalità (pakistana, afghana, iraniana), mentre le fonti non governative fanno riferimento genericamente a donne, uomini, minori non accompagnati stranieri.

La Convenzione EDU non prevede una tutela specifica dell'immigrato, ma l'assenza di una disciplina puntuale non implica il mancato

<sup>3</sup> Il divieto di tortura è altresì previsto dalla *Dichiarazione universale dei diritti umani* del 1948, dalla *Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra* del 1949, dalla *Convenzione internazionale sui diritti civili e politici* del 1966, dalla *Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti* del 1987, dallo Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale del 1998 e dalla *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* del 2000.



riconoscimento di diritti, tanto che l'interpretazione giurisprudenziale ne ha sempre garantito un'adeguata protezione sotto diversi profili.<sup>4</sup>

Nell'ipotesi in esame, i soggetti indicati sono pacificamente riconosciuti come titolari del diritto a non essere sottoposti a maltrattamenti e tortura, stante la genericità del soggetto passivo previsto dall'art. 3 come «nessuno», definizione volta a garantire tutela a ogni persona, a prescindere da fattori quali la cittadinanza o lo status del soggetto.

Elementi particolari, come quelli che si possono riscontrare negli emigranti lungo la rotta balcanica, quali ad esempio l'età, il sesso e la condizione di salute hanno rilievo per affermare la necessità di una maggiore tutela.

Nella sentenza *S.F. e altri c. Bulgaria*, la Corte EDU presta particolare attenzione alla presenza di minori di età e alla necessità di tenere conto dei loro bisogni specifici, sottolineando che la valutazione circa le condizioni di trattamento debba essere particolarmente stringente alla luce della loro condizione di fragilità, potendo avere la condotta posta in essere un impatto maggiore soprattutto in termini psicologici.<sup>5</sup>

Nell'ipotesi in cui il soggetto passivo sia un richiedente protezione internazionale, come lungo la rotta balcanica, la Corte EDU ha evidenziato, altresì, al fine della determinazione della conformità delle condizioni all'art. 3 CEDU, una vulnerabilità particolare connessa allo specifico status giuridico.<sup>6</sup>

Nella sentenza *M.S.S c. Grecia e Belgio*, resa il 22 gennaio 2011, la Corte EDU ha espressamente riconosciuto che se il soggetto passivo è un rifugiato politico «is a member of a particularly underprivileged and vulnerable population group in need of special protection».

### 3.2 Le condotte vietate dall'art. 3 CEDU

In relazione all'elemento oggettivo richiesto, l'art. 3 della Convenzione EDU ha riconosciuto il diritto di ciascun individuo a non subire una violazione dell'integrità fisica e psichica a causa di tortura o

<sup>4</sup> Si riferiscono agli stranieri l'art. 16 CEDU e l'art. 1 Protocollo nr. 7. Diretto specificatamente a tutti gli stranieri, indipendentemente dalla regolarità della loro presenza sul territorio, come norma a tutela esclusiva dei loro diritti, è l'art. 4 del Protocollo 4 della CEDU, che vieta le espulsioni collettive.

<sup>5</sup> Principio affermato in numerose sentenze della CEDU, tra le ultime Corte EDU, Sentenza *Khan c. Francia*, ricorso nr. 12267/16, 28 febbraio 2019. Tutte le sentenze sono reperibili in: <https://hudoc.echr.coe.int> (2019-11-29).

<sup>6</sup> Corte EDU, *Khailifa c. Italia*, ricorso nr. 16483/12, 15 dicembre 2016; Corte EDU, *MSS c. Grecia e Belgio*, ricorso nr. 30696/09, 21 gennaio 2011.

trattamento o pena disumana o degradante.<sup>7</sup> Tuttavia le associazioni che stanno monitorando la rotta balcanica ci riportano pratiche brutali e manifeste violazioni dei diritti umani da parte delle forze di polizia di Paesi membri dell'UE. Gli operatori di Medici Senza Frontiere segnalano un aumento di pazienti con traumi legati alle violenze subite e in particolare che «nei primi 6 mesi del 2017, il 69% (86) dei pazienti seguiti da MSF riportano di aver subito violenza diretta. La maggioranza 57% (71) presentavano lesioni fisiche visibili, compresi i tagli con lame di rasoio e coltelli, percosse severe, privazione di cibo e acqua, privazione sensoriale» (Medici Senza Frontiere 2017).

Human Rights Watch denuncia che in Croazia, Stato dell'UE, firmataria della Convenzione EDU:

la polizia croata picchia ferocemente i richiedenti asilo e li respinge oltre il confine. Secondo le testimonianze dei bambini, alcune guardie di frontiera ai diversi confini della regione dei Balcani occidentali hanno usato spray al pepe su di loro, hanno preso i loro telefoni e li hanno rotti, rubato loro i soldi, li hanno costretti a togliere vestiti e scarpe. Bambini e famiglie hanno riferito di essere, in alcuni casi, tenuti in detenzione senza cibo o acqua. (Human Rights Watch 2018)

Le stesse violazioni vengono riportate da Save the Children:

I respingimenti avvengono in molti modi diversi. Ungheria e Croazia, entrambi Paesi membri UE, hanno usato metodi brutali, per esempio impiegando i cani da attacco e obbligando le persone a spogliarsi completamente pur con temperature glaciali. Brutalità, intimidazione e tattiche subdole da parte delle autorità generano inoltre un clima di paura e diffidenza tra le persone in transito. (Save the Children 2018)

Le associazioni di monitoraggio riferiscono di effetti personali requisiti o dati alle fiamme, violenze fisiche e psicologiche, maltrattamenti, pestaggi (Balkan Info, No Name Kitchen, Sos Team Kladusa 2018).

Sono alcune delle condotte della polizia e delle autorità di frontiera denunciate dagli emigranti in transito attraverso i Paesi balcanici. Si tratta di atti illeciti e condannabili, ma a livello giuridico si può affermare che le condotte poste in essere integrino una violazione dell'art. 3 CEDU?

---

<sup>7</sup> L'estrema sinteticità e genericità della definizione emerge già dai lavori preparatori della Convenzione EDU, dovuta alla necessità di evitare qualsiasi elencazione di condotte per non lasciare prive di tutela alcune situazioni. Questo ha determinato la continua evoluzione interpretativa e giurisprudenziale della Corte EDU (Consiglio d'Europa 1970).

Sin dalle prime pronunce giurisprudenziali, elemento centrale della previsione convenzionale è considerato il trattamento disumano, che rappresenta la fattispecie principale per valutare se è possibile ricomprendere un caso concreto nella disposizione normativa; per chiarire poi a quale tipologia vietata dalla Convenzione sia ascrivibile la condotta nel caso specifico è necessario rilevare la diversa intensità dell'azione e la severità dei maltrattamenti, partendo dal presupposto che la tortura è un trattamento inumano e degradante e il trattamento inumano è necessariamente degradante.<sup>8</sup>

La giurisprudenza europea più recente può essere di supporto per comprendere meglio se i casi denunciati possano essere ricondotti all'art. 3 CEDU.

Nella sentenza *Bouyid c. Belgio* del 28 settembre 2015, la Corte EDU ha condannato il Belgio per violazione dell'art. 3 CEDU, ritenendo che gli schiaffi inferti dalla polizia a due persone (tra cui uno minore di età) trattenute in un commissariato e, in generale, il ricorso all'uso della forza da parte delle autorità, che non si renda strettamente necessario, possano integrare un trattamento degradante se le condotte vengono percepite come lesive della dignità personale perché poste in essere in condizioni di arbitrarietà e d'impotenza del soggetto passivo.

La Corte EDU nel caso *Cestaro c. Italia* del 7 aprile 2015, riconosce come tortura le condotte gravi, crudeli e intenzionali ai quali fu sottoposto il ricorrente, che gli provocarono dolori e acute sofferenze, senza alcun nesso tra il suo comportamento e la reazione della polizia.

Con sentenza *Bartasaghi Gallo e altri c. Italia* del 22 giugno 2017 e con la sentenza *Blair e altri c. Italia* del 26 ottobre 2017, la Corte ha riconosciuto come violazione dell'art. 3 della CEDU gli atti di violenza subiti in un contesto generale di impiego eccessivo, indiscriminato e manifestamente sproporzionato della forza e che può considerarsi come violazione dell'art. 3 l'essere «testimoni impotenti dell'uso incontrollato della violenza nei confronti delle altre persone» e che alle «offese all'integrità fisica e psicologica individuale si è aggiunto lo stato di angoscia e di stress causato dagli episodi di violenze alle quali hanno assistito».

La Corte EDU ricomprende pacificamente tra le condotte vietate quelle che suscitano sentimenti di paura, di inferiorità e che provocano un'umiliazione della vittima. La valutazione deve basarsi sulle circostanze del singolo caso e sul contesto nel quale si verifica, avendo le autorità statali l'obbligo di vigilare in modo partico-

<sup>8</sup> European Commission of Human Rights, *Danimarca c. Grecia*, ricorso nr. 3321/67, *Norvegia c. Grecia*, ricorso nr. 3322/67, *Svezia c. Grecia*, ricorso nr. 3323/67 *Olanda c. Grecia*, ricorso nr. 3344/67, 5 novembre 1969. URL [https://www.echr.coe.int/Documents/Denmark\\_Norway\\_Sweden\\_Netherlands\\_v\\_Greece\\_I.pdf](https://www.echr.coe.int/Documents/Denmark_Norway_Sweden_Netherlands_v_Greece_I.pdf). Corte EDU, *Irlanda c. Regno Unito*, ricorso nr. 5310/71, 18 gennaio 1978.

larmente attento al fine di prevenire la violazione convenzionale, assicurando che a ogni persona sotto la sua giurisdizione sia garantita l'integrità fisica e psicologica e condizioni rispettose della dignità umana.

Sulla base dei report internazionali e della giurisprudenza europea, si potrebbe sostenere che quanto accade lungo la rotta balcanica possa rappresentare una violazione dell'art. 3 CEDU, dato che le condotte violente commesse, per la loro severità e per la capacità di provocare sofferenze fisiche e psichiche, possono qualificarsi come trattamenti inumani e degradanti e nei casi più estremi, per il carattere particolarmente grave, come tortura.

### 3.3 Responsabilità degli Stati: obblighi positivi e negativi derivanti dal divieto di tortura e trattamenti disumani o degradanti

L'art. 1 della CEDU stabilisce che ogni persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro gode dei diritti sanciti nella Convenzione; corollario è la responsabilità dello Stato per gli atti lesivi compiuti dai suoi organi sul proprio territorio.

Il rapporto dell'Agenzia Europea dei Diritti Fondamentali evidenzia come «le segnalazioni di comportamenti abusivi sono aumentate notevolmente nel 2017 in particolare lungo la rotta dei Balcani occidentali» e si registra «violenza da parte della polizia o delle guardie di frontiera» (FRA 2018).

A settembre 2018, Dunja Mijatović, Commissaria per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, in una lettera indirizzata al primo ministro croato mostra preoccupazione per le «espulsioni collettive dalla Croazia verso la Serbia e la Bosnia ed Erzegovina di immigrati irregolari, inclusi potenziali richiedenti asilo» e soprattutto per la violenza delle forze dell'ordine anche «contro donne incinte e minori» (Mijatović 2018). Nelle testimonianze raccolte dalle associazioni non governative gli autori dei maltrattamenti vengono indicati come agenti di polizia e autorità di frontiera.

Medici Senza Frontiere riporta che:

migranti e richiedenti asilo che cercano di attraversare i confini settentrionali della Serbia hanno ripetutamente denunciato le violenze da parte delle guardie di frontiera. Nei primi sei mesi del 2017 le cliniche mobili di MSF hanno trattato 24 casi di danni intenzionali che si sono verificati lungo il confine tra Serbia e Croazia. (Medici Senza Frontiere 2018)

La stragrande maggioranza dei ragazzi curati da MSF indicano le autorità statali come perpetratori (76%), di cui la maggioran-

za (92%) sono stati le forze di frontiera dell'UE: Bulgaria 48% (30), Ungheria 27% (17) e Croazia 13% (8). (Medici Senza Frontiere 2018)

Amnesty International denuncia che «quasi un terzo delle persone incontrate ha subito violenze da parte della polizia croata. Molte di esse hanno raccontato di essere state picchiate e derubate dagli agenti croati» (Amnesty International 2019).

La giurisprudenza europea più recente afferma che non ha alcuna giustificazione il maltrattamento subito da un individuo che si trovi sotto il controllo dello Stato, che ha un dovere di protezione e un obbligo di istruire il proprio personale affinché nessuno sia sottoposto a tortura o ad altro trattamento degradante.<sup>9</sup> Ha introdotto, inoltre, una presunzione di responsabilità dello Stato per le violazioni previste dall'art. 3 CEDU nell'ipotesi di detenzione e di limitazione della libertà personale, estendendo la tutela nel caso di trattenimento dello straniero nel corso del procedimento di espulsione o di asilo.<sup>10</sup>

La Corte EDU, con una giurisprudenza ormai consolidata, riconoscendo le difficoltà per un soggetto sottoposto alla restrizione della propria libertà di provare i maltrattamenti subiti, afferma che in casi simili spetta allo Stato fornire una giustificazione per le lesioni riportate da chi si trovi sotto la sua giurisdizione. Significativa è la sentenza *Pennino c. Italia* del 12 ottobre 2017,<sup>11</sup> nella quale la Corte EDU ha ravvisato una responsabilità dello Stato per la violazione dell'art. 3 della Convenzione perché le lesioni all'integrità fisica sono avvenute a danno di un soggetto sottoposto a controllo da parte di agenti statali, ribadendo quanto già affermato nella sentenza *Zolotorev c. Russia* del 19 settembre 2017, nella quale la Corte ha precisato che:

per ciò che concerne la gravità dei maltrattamenti la Corte considera l'intensità degli atti, il fatto che i maltrattamenti subiti sono stati inflitti da un agente nell'esercizio delle sue funzioni e sotto il suo controllo.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Corte EDU, Sentenza *Davydov e altri c. Ucraina*, ricorsi nrr. 17674/02 e 39081/02, 1 luglio 2010.

<sup>10</sup> Corte EDU, Sentenza *S.D. c. Grecia*, ricorso nr. 53541/07, 11 giugno 2009; Corte EDU, Sentenza *Abdolkhani e Karimnia c. Turchia*, ricorso nr. 30471/08, 22 settembre 2009; Corte EDU, *C.D. e altri c. Grecia*, ricorsi nrr. 33441/10, 33468/10 e 33476/10, 19 dicembre 2013; Corte EDU, Sentenza *F.H. c. Grecia*, ricorso nr. 78456/11, 31 luglio 2014; Corte EDU, Sentenza *Rahimi c. Grecia*, ricorso nr. 8687/08, 5 aprile 2011; Corte EDU, Sentenza *Khlaifia e altri c. Italia*, ricorso nr. 16483/12, 15 dicembre 2016.

<sup>11</sup> Corte EDU, Sentenza *Pennino c. Italia*, ricorso nr. 21759/15, 12 ottobre 2017.

<sup>12</sup> Corte EDU, Sentenza *Zolotorev c. Russia*, ricorso nr. 13408/07, 19 settembre 2017.

L'art. 3 della Convenzione prevede per gli Stati aderenti non solo un obbligo negativo, il divieto di infliggere agli individui un trattamento disumano o degradante, ma impone anche una serie di obblighi positivi per garantire un'effettiva prevenzione delle violazioni.<sup>13</sup>

Nella sentenza *Saadi c. Italia* del 28 febbraio 2008, la Corte ha condannato l'Italia per non aver correttamente valutato il rischio di esporre il ricorrente a tortura nel Paese di destinazione, responsabilità che la giurisprudenza successiva ha esteso all'ipotesi in cui l'espulsione sia verso un Paese intermedio, avendo lo Stato conoscenza che il luogo di destinazione finale della persona allontanata non è il primo Paese di rinvio, ma uno successivo e che lì il rischio di condotte lesive dell'integrità e dignità della persona sia reale e attuale.<sup>14</sup>

Ma vi è di più. Nella sentenza *M.S.S. c. Grecia e Belgio* del 21 gennaio 2011, la Corte EDU ha condannato la Grecia e il Belgio per la violazione degli artt. 3 e 13 CEDU: e, in particolare, la Grecia, per aver trattenuto il ricorrente, un rifugiato afghano, in condizioni degradanti durante il procedimento di asilo e per averlo lasciato successivamente in condizioni altrettanto degradanti; e il Belgio, per aver violato il principio di *non-refoulement*, trasferendo il ricorrente in Grecia in applicazione del Regolamento Dublino, pur essendo a conoscenza del rischio che egli avrebbe potuto subire gravi violazioni dei diritti umani. La Corte EDU ha riconosciuto una violazione dell'art. 3, sulla base di gravi «carenze sistemiche» nella gestione e nella procedura di asilo nel Paese di primo ingresso, dichiarando che il trasferimento del richiedente protezione verso il Paese di destinazione avrebbe potuto esporlo a trattamenti inumani e degradanti, mettendo apertamente in discussione la presunzione che gli Stati membri dell'UE non possano essere responsabili di violazione dei diritti fondamentali, affermazione poi confermata in altre pronunce.<sup>15</sup>

L'applicazione erronea del principio di «paese terzo sicuro» e il rischio di respingimento a catena è alla base della violazione dell'art. 3 CEDU riconosciuta nella sentenza *Ilias e Ahmed c. Ungheria*. La Corte riconosce, infatti, nel caso specifico, che l'espulsione verso la Serbia espone i ricorrenti al rischio di *refoulement* a catena, poiché «le autorità ungheresi non hanno cercato di garantire che i richiedenti, che sono stati rimpatriati in Serbia, non siano successivamente

<sup>13</sup> Principio affermato sin da Corte EDU, Sentenza *Soering c. Regno Unito*, ricorso nr. 14038/88, 7 luglio 1989. Nel 2015 il Consiglio d'Europa ha emanato alcune linee guida in materia di immigrazione per rendere ancora più evidenti gli obblighi gravanti sugli Stati membri (Consiglio d'Europa 2015).

<sup>14</sup> Corte EDU, Sentenza *Saadi c. Italia*, ricorso nr. 37201/06, 28 febbraio 2008; Corte EDU, Sentenza *Abdolkhani e Karimnia c. Turchia*, ricorso nr. 30471/08, 22 settembre 2009

<sup>15</sup> Corte EDU, Sentenza *Sharifi c. Italia e Grecia*, ricorso nr. 16643/09, 21 ottobre 2014; Corte EDU, Sentenza *Tarakhel c. Svizzera*, ricorso nr. 29217/12, 4 novembre 2014.

espulsi in Grecia, in particolare a causa delle carenze procedurali e del bassissimo tasso di riconoscimento nell'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia».

La circostanza che i ricorrenti non abbiano beneficiato di garanzie efficaci che li avrebbero protetti dall'esposizione ad un rischio reale di essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti contrari all'art. 3 della Convenzione determina una violazione di tale disposizione.

Nonostante le pronunce della Corte EDU riconoscano il principio di *non-refoulement* come ricompreso nella più ampia tutela dell'art. 3 CEDU (Zorzi Giustiniani 2018), lungo la rotta balcanica si continuano a registrare respingimenti illegittimi. A dicembre 2018, Save the Children fa riferimento a:

più di 1.350 casi di bambini respinti oltre i confini dell'Unione europea tra gennaio e novembre di quest'anno. La maggior parte dei respingimenti segnalati si sono verificati al confine tra Croazia e Serbia, ma i bambini incontrati quest'anno in Serbia hanno segnalato anche respingimenti dai confini di Bulgaria, Macedonia (FYROM), Grecia, Ungheria, Romania, Bosnia ed Erzegovina (BiH) e Slovenia. (Save the Children 2018)

Le associazioni Balkan Info Van, No Name Kitchen e Sos Team Kladusa confermano continue espulsioni sommarie di emigranti ai confini dell'Unione europea, impossibilità di accesso alle procedure di asilo e respingimenti verso i campi temporanei della Serbia e della Bosnia. Tra Bosnia, Croazia e Slovenia, infatti, nel solo mese di dicembre 2018 sono stati documentati 23 respingimenti collettivi vicino a Velika Kladusa. Alcuni hanno dichiarato di essere stati respinti dalla Slovenia e successivamente dalla Croazia fino in Bosnia (Balkan Info, No Name Kitchen, Sos Team Kladusa 2018).

Il report di Amnesty International fa emergere che un numero significativo di persone (67 su 94 intervistate) attualmente bloccate in Bosnia ed Erzegovina sono state vittime di respingimento in particolare dalla Slovenia, ma anche, in alcuni casi, dall'Italia (Amnesty International 2019).

Dalla lettura congiunta degli artt. 1 e 3 CEDU e dai fatti denunciati dalle associazioni di tutela consegue la responsabilità degli Stati europei nei quali le violazioni si verificano, sia perché autori delle condotte sono diretta emanazione dello Stato, sia perché lo Stato non pone in essere provvedimenti a tutela degli immigrati. Chiamati a rispondere, altresì, di violazione dell'art. 3 della Convenzione sono gli Stati che attuano respingimenti ed espulsioni, esponendo il soggetto passivo al pericolo di lesione del diritto. L'aver sottoscritto la Convenzione EDU, infatti, comporta per lo Stato non solo l'obbligo di astenersi dalle condotte vietate, di adottare provvedimenti legislativi-

vi, amministrativi e giudiziari efficaci per impedire che trattamenti inumani e degradanti siano compiuti sotto la propria giurisdizione e svolgere indagini con urgenza nei confronti dei responsabili, ma anche un dovere di controllo preventivo sul rispetto dei diritti umani da parte di un altro Stato, che si concretizza nell'obbligo di valutare la possibile violazione di un diritto.

#### 4 Conclusioni

L'approccio securitario delle istituzioni europee e degli Stati membri in materia di immigrazione non è recente, ma negli ultimi anni è decisamente prevalso rispetto a un piano di accoglienza e di integrazione.

Con l'intensificarsi dei movimenti migratori, obiettivo primario è diventato quello di controllare i confini e respingere gli emigranti sulla base di una presunta emergenza che ha portato all'adozione di misure come l'accordo tra UE e Turchia, volto principalmente a esternalizzare il controllo delle frontiere e la gestione dell'immigrazione.

I tentativi dell'UE e degli Stati Membri di chiudere la rotta balcanica e la mancata previsione di canali di ingresso legale stanno determinando un'aperta violazione dei diritti umani.

Emigranti e richiedenti asilo vengono respinti ai confini dell'Europa, senza che venga loro data la possibilità di chiedere protezione e di impugnare la decisione di respingimento. Le condizioni in cui si trovano, le violenze subite e i respingimenti illegali integrano una violazione dell'art. 3 CEDU, configurandosi come trattamenti inumani e degradanti e nei casi più gravi come tortura.

Quanto sta accadendo lungo la rotta balcanica non può essere imputato solo agli Stati di confine; tutt'altro che irrilevanti sono le responsabilità europee e dei singoli Stati che respingono a catena gli immigrati fino alle frontiere esterne, fornendo un contributo causale alla violazione dei diritti fondamentali, ignorando report internazionali, trincerandosi dietro al diritto di controllare l'ingresso e il soggiorno nel proprio territorio, senza alcun bilanciamento col rispetto degli obblighi internazionali in materia di tutela dei diritti fondamentali.

Appare evidente che l'unica emergenza alle frontiere dell'Unione europea è quella relativa alla tutela dei diritti umani e che per risolverla è necessario un cambiamento radicale delle politiche europee in materia di immigrazione, potendo solo così far fronte alla drammatica situazione ai confini dell'Unione europea, dove si sta perpetrando la violazione dei diritti fondamentali di migliaia di invisibili «nessuno».



## Bibliografia

- Amnesty International (2019). *Pushed to the Edge. Violence and Abuse Against Refugees and Migrants Along the Balkans Route*. URL <https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0599642019ENGLISH.PDF> (2019-05-04).
- Akkerman, Mark (2018). *Espandendo la fortezza. Chi decide e specula sulle politiche di esternalizzazione delle frontiere UE*. URL <https://www.tni.org/en/node/24112> (2019-04-10).
- Balkan Info; No Name Kitchen; Sos Team Kladusa (2018). *Illegal Pushbacks and Borderline Violence Reports*. URL <https://www.osservatoriodiritti.it/wp-content/uploads/2019/01/rotta-balcanica-migranti.pdf> (2019-01-19).
- Centonze, Salvatore; Anastasio, Sara (2019). «Protezione dei migranti: Corte Edu e Corte di giustizia a confronto», in «La Corte di Strasburgo» a cura di Francesco Buffa e Maria Giovanna Civinini, núm. spec., *Questione Giustizia*, 390-8. URL [http://questionegiustizia.it/speciale/pdf/QG-Speciale\\_2019-1\\_57.pdf](http://questionegiustizia.it/speciale/pdf/QG-Speciale_2019-1_57.pdf) (2019-05-04).
- Ciliberto, Giulia; Roşu, Andreea Maria (2019). «Asilo e protezione internazionale nella Cedu», in «La Corte di Strasburgo» a cura di Francesco Buffa e Maria Giovanna Civinini, núm. spec., *Questione Giustizia*, 381-9. URL [http://questionegiustizia.it/speciale/pdf/QG-Speciale\\_2019-1\\_56.pdf](http://questionegiustizia.it/speciale/pdf/QG-Speciale_2019-1_56.pdf) (2019-05-04).
- Commissione Europea (2015). *Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Agenda Europea sulla Migrazione*. COM(2015) 240 final. URL <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0240&from=GA> (2019-04-13).
- Consiglio d'Europa (1970). *Preparatory Work of Article 3 of the European Convention on Human Rights, Memorandum Prepared by the Secretariat of the Commission*. DH(56). URL [https://www.echr.coe.int/Documents/Library\\_TravPrep\\_Table\\_ENG.pdf](https://www.echr.coe.int/Documents/Library_TravPrep_Table_ENG.pdf) (2019-02-02).
- Consiglio d'Europa (2015). *Protection des Migrants et demandeurs d'asile: principales obligations juridiques des Etats en vertu des Conventions du Conseil de l'Europe*. URL <https://rm.coe.int/168046e354> (2019-05-04).
- Consiglio Europeo (2016a). *Osservazioni del Presidente Donald Tusk dopo la riunione dei capi di Stato o di governo dell'UE con la Turchia*. URL <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/07/tusk-remarks-eu-turkey-meeting/> (2019-05-04).
- Consiglio Europeo (2016b). *Comunicato stampa del 18 marzo 2016*. URL <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/18/tusk-remarks-after-euco-turkey/> (2019-04-10).
- Consiglio Europeo (2018). *Conclusioni del Consiglio Europeo del 13-14 dicembre 2018*. URL <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2018/12/14/european-council-conclusions-13-14-december-2018/> (2019-04-10).
- Danisi, Carmelo (non pubblicato). *Divieto e definizione di tortura nella normativa internazionale dei diritti dell'uomo*. URL [https://www.diritto.it/pdf\\_archive/28401.pdf](https://www.diritto.it/pdf_archive/28401.pdf) (2019-02-02).
- De Gaetano, Vincent A. (2016). *L'immigrazione e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: Breve panoramica della giurisprudenza della CEDU*.

- URL [http://www.cortedicassazione.it/cassazione/resources/resources/cms/documents/Relazione\\_De\\_Gaetano1.pdf](http://www.cortedicassazione.it/cassazione/resources/resources/cms/documents/Relazione_De_Gaetano1.pdf) (2019-04-09).
- FRA, European Union Agency for Fundamental Rights (2018). *Relazione sui diritti fondamentali 2018*. URL [https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra\\_uploads/fra-2018-fundamental-rights-report-2018-opinions\\_it.pdf](https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-fundamental-rights-report-2018-opinions_it.pdf) (2019-01-20).
- Frontex (2018a). *Migratory Route*. URL <http://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-routes/western-balkan-route> (2019-04-10).
- Frontex (2018b). *Frontex Strengthens Surveillance in Croatia*. URL <https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-strengthens-surveillance-in-croatia-k3u6uv> (2019-04-10).
- Human Rights Watch (2018). *Croatia: Migrants Pushed Back to Bosnia and Herzegovina*. URL <https://www.hrw.org/news/2018/12/11/croatia-migrants-pushed-back-bosnia-and-herzegovina> (2019-03-26).
- Lobba, Paolo (2017). «Punire la tortura in Italia. Spunti ricostruttivi a cavallo tra diritti umani e diritto penale internazionale». *Diritto Penale Contemporaneo*, 10, 181-250. URL <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/7559-lobba1017.pdf> (2019-05-02).
- Masera, Luca (2016). «Il terrorismo e le politiche migratorie: sulle espulsioni dello straniero sospettato di terrorismo», in «Terrorismo internazionale. Politiche della sicurezza. Diritti fondamentali», nr. spec., *Questione Giustizia*, settembre, 76-90. URL [http://questionegiustizia.it/speciale/pdf/QG-Speciale\\_2016-1\\_08.pdf](http://questionegiustizia.it/speciale/pdf/QG-Speciale_2016-1_08.pdf) (2019-02-17).
- Mijatović, Dunja (2018). *Lettera al Primo Ministro di Croazia*. URL <https://rm.coe.int/letter-to-mr-andrej-plenkovic-prime-minister-of-croatia-concerning-the/16808d7db3> (2019-04-09).
- Medici Senza Frontiere (2017). *Games of Violence: Unaccompanied Children and Young People Repeatedly Abused by EU Member State Border Authorities*. URL <https://serbia.bordermonitoring.eu/wp-content/uploads/sites/11/2017/11/MSF-serbia-games-of-violence-3.10.17.pdf> (2019-17-02).
- Medici Senza Frontiere (2018). *Bosnia: respingimenti, violenze e pessime condizioni umanitarie alla nuova frontiera della rotta balcanica*. URL <https://bit.ly/2CqVNPA> (2019-04-03).
- Ministero dell'Interno (2018). *Sicurezza, i numeri delle Questure di Trieste e Gorizia nel contrasto alle attività illecite transfrontaliere*. URL <https://bit.ly/2pV104f> (2019-03-01).
- No Name Kitchen (2018). *Border Violence on the Balkan Route*. URL <http://www.nonamekitchen.org/wp-content/uploads/2019/01/Finished-Border-Violence-on-the-Balkan-Route.pdf> (2019-01-19).
- Nucera, Gianfranco Gabriele (2017). «Ancora sul caso Khlaifia e a. c. Italia. La pronuncia della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti Umani». *Ordine internazionale e diritti umani. Osservatorio l'Italia e la CEDU*, 1, 119-22. URL [http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/4\\_Italia%20e%20CEDU%201\\_2017\\_Nucera.pdf](http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/4_Italia%20e%20CEDU%201_2017_Nucera.pdf) (2019-04-14).
- OIM, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (2018). *DTM Mediterranean - Western Balkans Overview January - December 2018*. URL [https://migration.iom.int/system/tdf/reports/14.%20WB%20Brief%202018\\_Final.pdf?file=1&type=node&id=5166](https://migration.iom.int/system/tdf/reports/14.%20WB%20Brief%202018_Final.pdf?file=1&type=node&id=5166) (2019-04-14).

- Oxfam International (2017). *A Dangerous Game. The Pushback of Migrants, Including Refugees, at Europe's Borders*. URL <https://bit.ly/2NQfwgQ> (2019-04-10).
- Pacini, Marco (2011). *Il controllo della Cedu sul rispetto dei diritti umani da parte di Stati terzi*. URL <https://www.irpa.eu/il-controllo-della-cedu-sul-rispetto-dei-diritti-umani-da-parte-di-stati-terzi/> (2019-03-29).
- Panella, Lina (2018). «La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e quella della Corte di Giustizia dell'Unione Europea». *Ordine internazionale e diritti umani*, 3, 276-300. URL [http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/2\\_Panella.pdf](http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/2_Panella.pdf) (2019-04-14).
- Parisi, Nicoletta; Rinoldi, Dino (2012). «Confini d'Europa, Stato di diritto, diritti dell'uomo. Gerarchia e bilanciamento tra diritti fondamentali con particolare riguardo alla condizione del migrante». Zagato, Lauso; De Vido, Sara (cura di), *Il divieto di tortura e altri comportamenti inumani o degradanti nelle migrazioni*. Padova: CEDAM, 47-64.
- Perini, Francesca (2015). «Gravi violazioni dei diritti fondamentali dei migranti nel caso Khlaifia e a. c. Italia». *Ordine internazionale e diritti umani. Osservatorio l'Italia e la CEDU*, 4, 741-3. URL [http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/3\\_CEDU%20e%20Italia4\\_2015.pdf](http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/3_CEDU%20e%20Italia4_2015.pdf) (2019-04-14).
- Save the Children (2018). *Hundreds of Children Report Police Violence at EU Borders*. URL <https://www.savethechildren.net/news/hundreds-children-report-police-violence-eu-borders> (2019-03-19).
- Tria, Lucia (2014). *Le politiche dell'Unione europea sull'immigrazione e il controllo delle frontiere*. URL [http://www.europeanrights.eu/public/commenti/LUCIA\\_TRIA\\_RELAZIONE\\_POLITICHE\\_IMMIGRAZIONE.pdf](http://www.europeanrights.eu/public/commenti/LUCIA_TRIA_RELAZIONE_POLITICHE_IMMIGRAZIONE.pdf) (2019-04-14).
- UNHCR (2019). *Viaggi disperati. Rifugiati e migranti in arrivo in Europa e alle sue frontiere*. Gennaio-Dicembre 2018. URL [https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67715#\\_ga=2.243984898.642170523.1548753735-126843143.1534746251](https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67715#_ga=2.243984898.642170523.1548753735-126843143.1534746251) (2019-04-09).
- Zorzi Giustiniani, Flavia (2018). *Divieto di non-refoulement e tortura. Osservazioni in margine al "General Comment" n. 4 alla Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984*. Focus Human Rights nr. 2. URL <https://bit.ly/32P3aMq> (2019-03-29).

## Giurisprudenza

- Corte EDU, Sentenza *Abdolkhani e Karimnia c. Turchia*, ricorso nr. 30471/08, 22 settembre 2009.
- Corte EDU, Sentenza *Bartasaghi Gallo e altri c. Italia*, ricorsi n. 12131/13 e 43390/13, 22 giugno 2017.
- Corte EDU, Sentenza *Blair e altri c. Italia*, ricorsi n. 1442/14, n. 21319/14 e n. 21911/14, 26 ottobre 2017.
- Corte EDU, Sentenza *Bouyid c. Belgio*, ricorso nr. 23380/09, 28 settembre 2016.
- Corte EDU, Sentenza *C.D. e altri c. Grecia*, ricorsi n. 33441/10, 33468/10 e 33476/10, 19 dicembre 2013.
- Corte EDU, Sentenza *Cestaro c. Italia*, ricorso nr. 6884/11, 7 aprile 2015.
- Corte EDU, sentenza *Chahal c. Regno Unito*, ricorso nr. 22414/93, 15 novembre 1996.
- Corte EDU, Sentenza *Davydov e altri c. Ucraina*, ricorsi nr. 17674/02 e 39081/02, 1 luglio 2010.
- Corte EDU, Sentenza *F.H. c. Grecia*, ricorso nr. 78456/11, 31 luglio 2014.
- Corte EDU, Sentenza *Khan c. Francia*, ricorso nr. 12267/16, 28 febbraio 2019.
- Corte EDU, Sentenza *Khlaifia e altri c. Italia*, ricorso nr. 16483/12, 15 dicembre 2016.
- Corte EDU, Sentenza *Ilias e Ahmed c. Ungheria*, ricorso nr. 472871/15, 14 marzo 2017.
- Corte EDU, Sentenza *MSS c. Grecia e Belgio*, ricorso nr. 30696/09, 21 gennaio 2011.
- Corte EDU, Sentenza *Pennino c. Italia*, ricorso nr. 21759/15, 12 ottobre 2017.
- Corte EDU, Sentenza *Rahimi c. Grecia*, ricorso nr. 8687/08, 5 aprile 2011.
- Corte EDU, Sentenza *Saadi c. Italia*, ricorso nr. 37201/06, 28 febbraio 2008.
- Corte EDU, Sentenza *S.D. c. Grecia*, ricorso nr. 53541/07, 11 giugno 2009.
- Corte EDU, Sentenza *S.F. e altri c. Bulgaria*, ricorso nr. 8138/16, 7 dicembre 2017.
- Corte EDU, Sentenza *Sharifi contro Italia e Grecia*, ricorso nr. 16643/09, 21 ottobre 2014.
- Corte EDU, Sentenza *Tarakhel contro Svizzera*, ricorso nr. 29217/12, 4 novembre 2014.
- Corte EDU, Sentenza *Zolotorev c. Russia*, ricorso nr. 13408/07, 19 settembre 2017.
- European Commission of Human Rights, *Danimarca c. Grecia*, ricorso nr. 3321/67, *Norvegia c. Grecia*, ricorso nr. 3322/67, *Svezia c. Grecia*, ricorso nr. 3323/67, *Olanda c. Grecia*, ricorso nr. 3344/67, 5 novembre 1969. URL [https://www.echr.coe.int/Documents/Denmark\\_Norway\\_Sweden\\_Netherlands\\_v\\_Greece\\_I.pdf](https://www.echr.coe.int/Documents/Denmark_Norway_Sweden_Netherlands_v_Greece_I.pdf) (2019-04-14).